



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. ~~33~~2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 7 marzo 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il

2006) gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto, rispettivamente, della gestione 2020 e 2021 e relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativa all'esercizio 2020 e 2021 redatte dall'Organo di revisione del Comune di **Pogno (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria trasmessa al Comune di Pogno con prot. n. 255 del 13/01/2023 e la risposta del Comune trasmessa con nota prot. ConTe n. 717 del 27/01/2023 e relativi allegati;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna camera di consiglio;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Maria Di Vita;

PREMESSO

Umw
La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità.

L'art. 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei"*

a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

I citati controlli attribuiti alla Corte dei conti in quanto organo magistratuale terzo e indipendente sono, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in ragione del perseguimento del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Riapprovazione del rendiconto 2020 e mancato aggiornamento in BDAP

Il Comune di Pugno aveva inizialmente trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2021 con la quale era stato approvato il rendiconto 2020, dalla quale emergeva un risultato di amministrazione così determinato:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	117.544,14
Totale parte accantonata	68.217,15
Totale parte vincolata	1.978,94
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte disponibile	47.348,05

Successivamente l'Ente ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/07/2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento allegati del rendiconto 2020 alle risultanze della certificazione ex art. 39 comma 2 D.L. 104/2020" con cui è stata incrementata la quota vincolata del risultato di amministrazione a seguito della presentazione della certificazione Covid. A seguito della riapprovazione del rendiconto, la quota disponibile del risultato di amministrazione è pari a 16.834,92 euro:

Parte accantonata aggiornata alle risultanze della certificazione	68.217,15
Parte vincolata aggiornata alle risultanze della certificazione di cui:	32.492,07
- vincoli da leggi e principi contabili di cui:	29.319,94
o parte vincolata in sede di rendiconto	1.978,94
o quota fondone non utilizzata	8.400
o quota avanzo TARI	18.941
- vincoli da trasferimenti di cui	3.172,13
o quota sanificazione non utilizzata	2.958,13
o quota lavoro straordinario non utilizzata	214
- Altri vincoli	0,00
Parte destinata agli investimenti aggiornata alle risultanze della certificazione	0,00
Parte disponibile aggiornata alle risultanze della certificazione	16.834,92

Le nuove risultanze del rendiconto 2020 non trovano riscontro nei dati presenti in BDAP e l'Ente è stato quindi invitato a provvedere all'aggiornamento delle segnalazioni precedenti. Al riguardo l'Ente ha riferito che: *"il file trasmesso a Bdap il 13.08.2021 in seguito a certificazione Covid risulta acquisito consultando il sito alla sezione Bilanci armonizzati/trasmisione documenti contabili. In seguito a richiesta di verifica trasmessa comunque a Bdap il 16.1.2023, la stessa ha risposto che il file risulta trasmesso ed è consultabile sia tramite la voce di menu Interrogazioni generalizzate — Scheda riepilogativa ente che tramite Bilanci Armonizzati — interrogazione prospetti documenti contabili"*.

Si fa tuttavia presente che i dati non risultano ancora aggiornati: procedendo all'estrapolazione in Bilanci armonizzati -interrogazione prospetti documenti contabili, anno 2020, consuntivo, schemi di bilancio, l'ultimo invio risulta essere datato 21/05/2021.

Handwritten signature

2. Verifica equilibri

Il Comune ha inviato un prospetto aggiornato della verifica degli equilibri da cui risulta che, a seguito dell'incremento della quota vincolata del Risultato di amministrazione di cui si è prima fatto cenno e delle rettifiche dell'Allegato a1) sul FCDE (cfr. infra paragrafo 6) diventano negativi l'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2) l'equilibrio complessivo di parte corrente (O3) e, conseguentemente, l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3).

Risultato di competenza di parte corrente O1)	36.841,68
Equilibrio di bilancio di parte corrente O2)	-13.037,19
Equilibrio complessivo di parte corrente O3)	-13.037,19
Risultato di competenza (W1)	37.788,90
Equilibrio di bilancio (W2)	-12.089,97
Equilibrio complessivo (W3)	-12.089,97

Modo

Si rammenta, in proposito, che ai sensi del comma 821 dell'art. 1 della L. n. 145 del 2018, e delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 118 del 2011 dal Decreto Ministero delle Finanze n. 106 dell'1 agosto 2019, gli enti a partire dal 2020 devono assicurare il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio. L'obbligo di rispettare gli equilibri di bilancio è stato ribadito anche dalla Circolare MEF - RGS - Prot. 36737 del 09/03/2020 la quale precisa che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Si osserva, inoltre, che non è chiaro se l'aggiornamento del prospetto della verifica degli equilibri inviato a questa Sezione sia stato sottoposto alla riapprovazione del Consiglio Comunale. Al riguardo, va evidenziato che la delibera di riapprovazione del rendiconto deve includere tutti i prospetti che risultano variati.

3. Applicazione del risultato di amministrazione 2020

Le informazioni sull'applicazione di avanzo tratte dal questionario sul rendiconto 2021 e dai dati BDAP risultano contraddittorie.

Nel questionario sul rendiconto 2021 risulta l'applicazione di avanzo per euro 12.484,52:

Tab. 6 - TABELLA DI RIEPILOGO

Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale complessivo risultato di amministrazione
Totale delle parti utilizzate (A)	€ 12.484,52
Totale delle parti non utilizzate (B)	€ 105.059,62
Totale complessivo del risultato di amministrazione (C=A+B)	€ 117.544,14

Dai dati BDAP (prospetti "Verifica equilibri" e "Quadro complessivo") emerge invece che l'Ente ha applicato avanzo per 95.484,52 euro (di cui euro 12.484,52 per spese correnti ed euro 83.000,00 per spese di investimento).

Al 31.12.2020, come si è detto, la quota vincolata, a seguito delle rettifiche apportate, risultava pari ad euro 32.492,07 con una quota disponibile di euro 16.834,92. Non risultava pertanto chiaro come l'Ente avesse potuto applicare avanzo per oltre 95 mila euro, considerato che non risultava neanche l'applicazione di quote accantonate.

Sono stati pertanto chiesti raggugli all'Ente che ha fornito spiegazioni non chiarificatrici. L'Ente riferisce che:

"Si precisa quanto segue:

- i. *Avanzo presunto applicato al bilancio di previsione 2021 € 83.000,00 rideterminato in sede di rendiconto 2021 in € 16.834,92 di cui solo € 14.864,48 impegnato al 31.12.2021;*
- ii. *FPV parte capitale da esercizio 2020 € 60.000,00 interamente impegnato al 31.12.2021;*
- iii. *GC. 74/2021 ha deliberato l'applicazione di avanzo vincolato da Covid per un totale di € 12.484,52 di cui € 9.526,39 a copertura di riduzione entrate Tari Ruolo 2021 dovute ad agevolazioni Covid ed € 2.958,13 per maggiori spese riferite a interventi di manutenzione dovute a Covid."*

Da quanto comunicato risulta che l'Ente abbia applicato al bilancio di previsione avanzo presunto per euro 83.000,00 destinato a spese di investimento, di cui però sono state poi effettivamente impegnate 14.864,48 euro. Nell'anno è stato poi applicato avanzo vincolato da Fondi covid per 12.484,52 euro.

Ciò trova conferma nei dati trasmessi in BDAP relativamente al rendiconto 2021 e preventivo 2021 sempre trasmesso tramite BDAP, da cui emerge l'applicazione di avanzo per 83.000,00 euro.

Da quanto riferito emerge dunque una non corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 187 D.Lgs. n. 267 del 2000, che prevede dei limiti molto stringenti per l'utilizzo del risultato di amministrazione.

Il comma 3 prevede che: "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies".

A tal fine si rammenta che l'utilizzo del risultato di amministrazione presunto è dunque consentito solo per le quote accantonate e vincolate. Il comma 3 quater prevede inoltre un'ulteriore verifica da parte della Giunta sull'attendibilità di tale dato dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base dei dati di preconsuntivo, stabilendo che: "Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato".

Nel caso di specie non soltanto l'utilizzo del risultato di amministrazione presunto non ha riguardato quote accantonate o vincolate ma è stato effettuato per un importo che eccede in misura significativa la stessa quota disponibile. E', infatti, da rilevare che anche prima della riapprovazione del rendiconto conseguente alla presentazione della certificazione Covid la quota disponibile del risultato di amministrazione non sarebbe stata comunque capiente rispetto all'utilizzo.

A nulla rileva quanto asserito dall'Ente in merito ai minori impegni. Si rileva l'importanza del carattere autorizzatorio del bilancio in base al quale esso costituisce il limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti per l'intero periodo di riferimento. Ne consegue che gli stanziamenti di spesa finanziati con avanzo di amministrazione devono essere assicurati da un "avanzo" reale, a nulla rilevando che al termine dell'esercizio, per motivi legati alla gestione, sui medesimi stanziamenti non siano stati assunti impegni di spesa.

L'errore in cui il Comune è incorso in fase di predisposizione del bilancio di previsione non è stato sanato neanche in occasione dell'approvazione dei prospetti relativi al rendiconto 2021, in cui viene ancora indicata una quota di utilizzo che non trova corrispondenza nelle risultanze dell'esercizio precedente.

4. Indicatore di tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali

Nel triennio 2019-2021 l'indicatore di tempestività dei pagamenti si è sempre collocato oltre il limite previsto dalla normativa di riferimento.

ITP 2019	ITP 2020	ITP 2021
21,95 giorni	35,92 giorni	37,22 giorni

Già in sede di istruttoria sul rendiconto 2019 all'Ente era stato chiesto di riferire sulle iniziative adottate. L'Amministrazione aveva riferito che: *"...sta valutando processi di digitalizzazione che consentono di sopperire al ritardo nell'esecuzione dei pagamenti principalmente dovuto alla carenza di tempo a disposizione del personale incaricato di controllare, vistare ed eseguire i pagamenti..."*.

Si è chiesto all'Ente di inviare la relazione che indica le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, ai sensi dall'art. 41 del D.L. n. 66 del 2014.

L'Ente, in risposta, ha trasmesso la delibera n. 16 del 01/04/2022 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Misure organizzative in attuazione dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102".

Bisogna tuttavia evidenziare che le misure indicate in tale delibera si sostanziano in larga parte in una raccomandazione al rispetto delle previsioni normative che regolano la fase del pagamento, con l'invito a tenere in debito conto i tempi tecnici per l'emissione dei mandati di pagamento e per l'evasione dell'ordine da parte del Tesoriere.

Non è stata data a questa Sezione, né si rinviene nella citata deliberazione, alcuna spiegazione sulle motivazioni del peggioramento dell'indicatore che sembrerebbe legato più a problematiche di carattere organizzativo che a tensioni liquidità (fondo cassa alla data del 1.1.2021 euro 276.200,78 al 31.12.2021 euro 306.483,71).

Con riferimento al rendiconto 2021, si è inoltre rilevato che nel Risultato di amministrazione 2021 non risultava accantonata nessuna somma a titolo di "Fondo di garanzia debito commerciali" previsto dalla legge n. 145 del 2018. Si rammenta che tale accantonamento è stato previsto, a partire dal 2021, per gli enti che non rispettano i termini di pagamento

delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali

Tale dato appariva in contrasto con le indicazioni presenti nel questionario sul rendiconto 2021, in cui venivano invece attestati dall'Organo di revisione ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, e dato conto dell'obbligo di costituire il fondo nella misura del 2% degli stanziamenti (si ricorda che il fondo è calcolato sul valore dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti che considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno).

L'Ente cui è stato richiesto di riferire sulla mancata costituzione del fondo ed ha risposto che: *"sia nel Siquel che nella Relazione al rendiconto, per un refuso, si è indicato erroneamente che l'Ente non è tenuto ad applicare il fondo garanzia, mentre avrebbe dovuto essere costituito. Si fa presente che nel Bilancio previsione 2021-2023 il fondo è stato stanziato."*

Da quanto esposto emerge per errore che il fondo non è stato costituito con conseguente alterazione del risultato di amministrazione 2021 (quota disponibile).

5. Capacità di riscossione

Anche la riscossione dei residui attivi del Titolo 1 è caratterizzata da criticità:

Riscossioni Tit. 1 c. residui %	2020
Riscossioni residui Tit. 1 (a)	55.318,46
Residui iniziali Tit. 1 (b)	195.447,45
% Riscossione c. residui (a/b)	28,30%

Riscossioni Tit. 1 c. residui %	2021
Riscossioni residui Tit. 1 (a)	44.304,63
Residui iniziali Tit. 1 (b)	156.972,37
% Riscossione c. residui (a/b)	28,22%

Nell'anno 2021, su un totale di residui pari ad euro 171.394,23, euro 106.659,34 sono riferibili agli esercizi precedenti.

Tale profilo ha formato oggetto anche di un rilievo dell'Organo di Revisione che ha raccomandato all'Ente di "monitorare l'efficacia delle azioni accertative poste in atto".

Anche in questo caso i riferimenti forniti dall'Ente sulle cause della difficoltà di riscossione non sono stati molto esaustivi. L'Ente ha fatto presente che: *"In linea con la generale e costante tendenza al peggioramento della riscossione ad ogni livello, anche nazionale, nonostante la tempestiva attività di verifica svolta dagli uffici preposti di concerto con l'Agenzia Entrate Riscossione, si conferma che le annualità 2020 e 2021 sono state ulteriormente influenzate dalla pandemia Covid durante la quale molte scadenze di pagamento sono state sospese e prorogate"*.

In merito alla necessità che l'Ente locale attivi tutti i mezzi a propria disposizione per garantire l'effettività del prelievo fiscale, pare opportuno richiamare quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 120/2021 che ha ribadito principi già espressi con la sentenza n. 288 del 2019. Il giudice delle leggi ha messo in evidenza come l'inefficienza della riscossione coattiva, che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche, determini una grave compromissione del dovere tributario precisando come "tale dovere, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n. 288 del 2019). Si deve ora ribadire che un'adeguata riscossione è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili, data l'ingente quantità di risorse necessaria al funzionamento degli apparati sia della tutela giurisdizionale sia della pubblica sicurezza, entrambi indispensabili per la garanzia di tali diritti".

Si deve inoltre rilevare che l'effettiva riscossione dei residui attivi incidendo sulla liquidità dell'Ente, appare indispensabile per garantire in modo stabile la salvaguardia degli equilibri finanziari.

6. Errata compilazione del prospetto Allegato a1).

Da BDAP emerge al 31 dicembre 2020, un incremento del FCDE di euro 17.386,80. E' stata tuttavia rilevata un'errata compilazione dell'Allegato a1.

	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (e)= (a)+(b)+(c)+(d)
FCDE	50.830,35	-	28.260,80	-10.874,00	68.217,15

Il D.Lgs. n. 118/2001 allegato 4.1, al punto 13.7.1 prevede che: "se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+)".

Atteso che l'importo stanziato a bilancio per FCDE (Missione 20 a rendiconto) risulta essere pari ad euro 28.260,80, alla luce delle sopra richiamate istruzioni, l'importo di euro 17.386,80 andava collocato nella colonna c) e la colonna d) non avrebbe dovuto essere valorizzata.

Una diversa criticità è riscontrabile anche nell'Allegato a1), al 31 dicembre 2021.
In tale caso l'incremento del FCDE di euro 51.100,75 rispetto al valore indicato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, risulta essere rappresentato in maniera errata:

	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
FCDE	68.217,15	-	83.609,59	-32.508,84	119.317,90

Atteso che l'importo stanziato a bilancio per FCDE (Missione 20 a rendiconto) risulta essere pari ad euro 83.609,59, alla luce delle sopra richiamate istruzioni, l'importo di euro 51.100,75 andava collocato nella colonna c) e la colonna d) non avrebbe dovuto essere valorizzata.

L'Ente ha preso atto dell'errore e ha provveduto a rielaborare il prospetto di verifica degli equilibri.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame della relazione al rendiconto relativo all'esercizio 2020 e all'esercizio 2021.

ACCERTA

1. il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2) e dell'equilibrio complessivo di parte corrente (O3) dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3) nell'esercizio 2020;
2. l'applicazione di un avanzo di amministrazione nell'esercizio 2021 non effettivo e non rispettoso di quanto previsto dall'art. 187 del TUEL;
3. la violazione dei tempi medi di pagamento delle obbligazioni commerciali negli esercizi 2020 e 2021;
4. il mancato accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) comma 859 e segg. con conseguente alterazione del risultato di amministrazione 2021 (quota disponibile);
5. l'erronea compilazione dell'allegato a1) elenco risorse accantonate per entrambi gli esercizi 2020 e 2021.

DISPONE

Che il Comune di **Pogno (NO)** provveda a rettificare i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione relativi all'esercizio 2021 provvedendo all'accantonamento del fondo di garanzia per i debiti commerciali;

INVITA

Il Comune ad:

1. aggiornare i dati in BDAP con riferimento alle risultanze del rendiconto 2020 così come riapprovato;
2. adottare tutte le iniziative necessarie per assicurare il pagamento delle obbligazioni commerciali nei termini di legge;
3. attivarsi per assicurare l'effettiva incisività delle misure adottate per incrementare la riscossione delle entrate.


l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a prestare ogni necessario supporto per l'applicazione puntuale da parte dell'Ente dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 e del D.Lgs. n. 118 del 2011, e a fornire ausilio anche in occasione di richieste di chiarimento della Corte dei Conti, al fine di produrre risposte che risultino maggiormente esaustive.

DISPONE ALTRESI'

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pogno (NO);
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 marzo 2023.

Il Relatore
Dott.ssa Maria Di Vita



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il 7 marzo 2023
Il Funzionario Preposto
Nicola Mendozza

